



## TRIBUNALE DI LAGONEGRO

**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Luigi Pentangelo**

- Al Sig. Presidente dell'Ordine Avvocati  
Lagonegro
  
- Al Sig. Presidente dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala  
Consilina-Circondario del Tribunale di Lagonegro
  
- Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile  
dei Distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina

Addì, 9 giugno 2023

**Oggetto: predisposizione dell'elenco dei professionisti previsto dall'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c.**

Per i procedimenti di espropriazione forzata civile instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, la delega ex artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. per le operazioni di vendita potrà essere conferita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato appositamente istituito.

Ai sensi dell'art. 179 ter c.p.c., (così come modificato dall'art. 4 comma 11 lett. e) D. Lgs. 10.10.2022 n. 149) l'elenco sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto da lui o da un suo Delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando la relativa richiesta presso il Tribunale, a mezzo PEC, all'indirizzo [prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it)

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. ovvero, anche alternativamente, di:
  - a) Aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
  - b) Essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
  - c) Aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35 comma 1 lettera s) della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

Il Comitato, composto come sopra indicato, decide sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa e ogni tre anni deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto

meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione (art. 179 ter, comma 6, disp.att. c.p.c.) o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

Tanto premesso, richiamato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Lagonegro in data 7 giugno 2023 per la istituzione del Comitato avente il compito di formare l'elenco dei professionisti previsto dall'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c.,

## SI INVITANO

i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione nell'elenco in oggetto, utilizzando il modello allegato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 ter disp.att. c.p.c., a mezzo PEC, all'indirizzo [prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it) entro il **26 luglio 2023.**

## SI INVITANO

- Il Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;
- il Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Sala Consilina;
- il Sig. Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Potenza, Melfi, Lagonegro e Sala Consilina;

a comunicare, **tempestivamente**, la presente nota agli iscritti al proprio rispettivo Ordine Professionale.

## DISPONE

la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Lagonegro della presente nota e dell'allegato.

Si autorizzano gli Ordini professionali destinatari a diffondere la presente nota tramite pubblicazione sui siti istituzionali e con le modalità ritenute opportune.

Si allega: modulo\_domanda\_iscrizione\_elenco\_179\_ter\_d.a.cpc.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

(dott. Luigi Pentangelo)

